



COMUNE DI RIBERA
Provincia di Agrigento
3° SETTORE SERVIZI FINANZIARI E SUAP
Sportello Unico Attività Produttive

REGOLAMENTO

PER L'INSTALLAZIONE DI CHIOSCHI PER LE ATTIVITA' COMMERCIALI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.18 del 03.03.2015

DATA 12 gennaio 2015

Il Responsabile dello SUAP
Geom. Luigi Marino

PARERE FAVOREVOLE
Responsabile Servizio Urbanistica
Ing. Giovanni Colletti

PARERE FAVOREVOLE
Responsabile Servizio Edilizia Privata
Geom. Antonina Parlapiano

INDICE

Articolo 1 - Definizione di chiosco

Articolo 2 - Ambito di applicazione

Articolo 3 - Procedure Generali - Richiesta di autorizzazione

Articolo 4 - Procedimento per il rilascio del Provvedimento Unico

Articolo 5 - Concessione del suolo pubblico

Articolo 6 - Caratteristiche dei siti

Articolo 7 - Ambito di applicazione

Articolo 8 - Criteri di collocazione

Articolo 9 - Caratteristiche chioschi

Articolo 10 - Disposizioni transitorie finali

Articolo 11 - Sanzioni

ARTICOLO 1

Definizione di chiosco

Ai fini e per gli effetti del presente regolamento, per chiosco si intende quel manufatto isolato, di dimensioni contenute, generalmente prefabbricato e strutturalmente durevole, tradizionalmente concepito per la vendita di generi diversi, posato su suolo pubblico, ovvero privato gravato di servitu' di uso pubblico a seguito di concessione a titolo precario rilasciata dalla Pubblica Amministrazione.

I chioschi devono essere installati nel rispetto del R.E.C., di eventuali piani di sviluppo dei pubblici esercizi.

ARTICOLO 2

Ambito di applicazione

1. La presente regolamentazione definisce le caratteristiche formali e dimensionali dei chioschi, individua le tipologie delle ubicazioni possibili nell'ambito del territorio comunale, nonché la procedura per il conseguimento della specifica concessione a titolo precario.

2. Le presenti disposizioni si applicano ai chioschi per le attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla Legge 287/1991 e s.m.i. e per le attività commerciali di cui alla L.R. 28/99 **nonché del D.Lgs n. 59/2010 e s.m.i.**

ARTICOLO 3

Procedure Generali - Richiesta di autorizzazione

La localizzazione dei chioschi sarà ammissibile nel rispetto del Codice della Strada, garantendo il libero transito pedonale e veicolare.

Il Comune può concedere a soggetti privati, mediante procedura concorsuale ad evidenza pubblica, l'uso a titolo oneroso di aree pubbliche per l'installazione di chioschi.

Ogni privato non potrà avere più di una concessione nell'ambito del territorio comunale.

Le procedure di assegnazione avverrà secondo una graduatoria effettuata applicando i principi del D.Lgs. n. 59 del 23 marzo 2010 e s.m.i.

1. La graduatoria, di cui sopra, si esaurisce con l'assegnazione definitiva dell'area.
2. Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento per la concessione temporanea di aree per l'installazione di chioschi le persone sia fisiche che giuridiche (società) che abbiano la sede legale nel territorio del Comune di Ribera ed in possesso dei seguenti requisiti d'ordine generale:
 - a) alla data di pubblicazione del bando abbiano compiuto 18 anni;
 - b) possesso della cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all'Unione Europea, ovvero residenza in Italia per gli stranieri se appartenenti a Stati che concedono trattamento di reciprocità nei riguardi di cittadini italiani;
 - c) possesso dei requisiti morali e professionali di cui all'art. 71 del D.Lgs 26,03,2010 n. 59, richiesti per l'attività;
 - d) non siano debitori nei confronti dell'Ente.

Entro 60 giorni dalla comunicazione di assegnazione dell'area, con le modalità di cui ai commi precedenti, l'assegnatario dovrà inoltrare apposita domanda al Comune di Ribera – Sportello Unico Attività Produttive – per il rilascio del Provvedimento di concessione dell'area, per la realizzazione del chiosco e per l'esercizio dell'attività.

I lavori di realizzazione del chiosco dovranno essere iniziati entro sei mesi dal rilascio del provvedimento conclusivo ed essere realizzati improrogabilmente entro un anno dall'inizio dei lavori, secondo le disposizioni previste dalla leggi vigenti. L'attività d'impresa dovrà iniziare, improrogabilmente, entro tre mesi dalla data del rilascio del certificato di agibilità.

La domanda, indirizzata allo Sportello Unico per le Attività Produttive su apposita modulistica, deve contenere tutti gli elementi indicati di seguito:

- A. Dati anagrafici e codice fiscale del richiedente (titolare o legale rappresentante dell'esercizio).
- B. Ragione sociale se trattasi di Società, nonché atto costitutivo.
- C. Tipologia dell'esercizio dell'attività (es. somministrazione...).
- D. Autocertificazione relativa al possesso dei requisiti morali e delle abilitazioni all'esercizio dell'attività.

Alla domanda deve essere allegato il progetto, a firma di un tecnico abilitato, completo dei seguenti elaborati:

- Relazione Tecnica illustrativa con allegata dichiarazione di responsabilità in ordine alla conformità delle norme igienico-sanitarie, superamento barriere architettoniche, installazione impianti tecnologici,

inquinamento acustico, strutturali e sicurezza, nonché sull'assenza di divieti o vincoli in ordine alla sua collocazione;

- Elaborato Planimetrico comprendente: stralcio P.R.G. - estratto del foglio di mappa catastale - planimetria generale della zona con evidenziata l'area interessata e le strade di accesso - planimetria in scala adeguata, con le quote e dimensioni dell'area interessata, le distanze dai confini, la presenza di manufatti, caditoie, chiusini, pozzetti, linee a rete, pali di pubblica illuminazione, segnaletica verticale, alberi esistenti ed in generale tutti i riferimenti dello stato di fatto del sito interessato - rilievo fotografico;

- Disegni architettonici: Piante - Sezioni - Prospetti - Particolari del chiosco;

Il concessionario dovrà comunicare la fine lavori allegando: relazione del D.L., denuncia catastale e certificato di conformità strutturale o idonea certificazione del manufatto rilasciata dal Ministero delle Infrastrutture.

Ulteriore documentazione potrà essere altresì richiesta, ai fini istruttori e per l'espressione dei pareri necessari per l'adozione del provvedimento.

Il provvedimento conclusivo sarà rilasciato con Provvedimento Unico dallo Sportello Unico Attività Produttive, che provvederà ad ottenere i pareri necessari previsti dalle norme vigenti in materia;

Lo svolgimento dell'attività di vendita nei chioschi è subordinata, in relazione all'attività svolta, al rilascio o al possesso dell'autorizzazione per il commercio su area pubblica o delle altre autorizzazioni e licenze eventualmente previste dalle disposizioni di legge in vigore al momento della richiesta.

ARTICOLO 4

Procedimento per il rilascio del Provvedimento Unico

1. Il procedimento per il rilascio del Provvedimento Unico del S.U.A.P. è disciplinato dalla normativa vigente in materia, di cui al D.P.R. n.160/2010 e s.m.i. e L.R. n.5/2011 e s.m.i.

ARTICOLO 5

Concessione del suolo pubblico

1. La concessione può avere durata massima di dieci anni rinnovabile.

2. La concessione è subordinata al pagamento di un canone da corrispondersi anticipatamente ed in un'unica soluzione presso la Tesoreria Comunale ovvero presso il Concessionario delegato alla Riscossione, nei termini e con le modalità che saranno comunicate all'interessato.

3. Il chiosco potrà essere collocato e la relativa attività potrà avere inizio solo dopo il rilascio del provvedimento conclusivo di autorizzazione, della concessione di occupazione suolo pubblico e dell'autorizzazione per il commercio su area pubblica, o delle altre autorizzazioni e licenze eventualmente previste dalle disposizioni di legge in vigore al momento della richiesta.

4. Allo scadere della concessione, salvi i casi di revoca o decadenza, la struttura, eccettuata diversa ed espressa indicazione dell'Amministrazione (proroga della concessione/autorizzazione), dovrà essere rimossa a cura e spese del concessionario.

5. Il concessionario avrà l'onere di ripristinare la condizione del suolo nello stato in cui si trovava anteriormente all'installazione del manufatto.

6. L'Amministrazione ha la facoltà di revocare la concessione anche prima della naturale scadenza, con preavviso di trenta giorni, fatto sempre salvo termine inferiore nel caso di ragioni di contingibilità ed urgenza, per ragioni di interesse pubblico ovvero quando si renda necessario per motivi di viabilità o sicurezza, igiene, decoro, manutenzione, lavori pubblici, o altre esigenze correlate ad interessi prevalenti per la popolazione e la Città.

7. Al concessionario non sarà dovuta alcuna indennità salvo il rimborso della quota di canone già versata afferente al periodo di mancata occupazione.

8. Si determina la revoca della concessione nel caso di mancato pagamento del canone entro i termini stabiliti, salvo che l'interessato non provveda nel termine perentorio di 30 giorni dalla richiesta dell'Ufficio alla eliminazione delle ragioni indicate, nel presente articolo, come causa di decadenza; si dà luogo, altresì, alla revoca della concessione nel caso di sublocazione abusiva; e/o nel caso di accertata difformità rispetto alla concessione rilasciata, come, tra gli altri casi, nel caso di mutamento di destinazione d'uso della struttura, o di modifiche alla struttura non autorizzate, o di occupazione di superficie superiore rispetto a quella autorizzata.

ARTICOLO 6

Caratteristiche dei siti

I chioschi potranno essere collocati esclusivamente:

- a) nelle zone VAPU (verde attrezzato parco urbano) e VAS (verde attrezzato per lo sport), indicate nelle planimetrie del regolamento approvato con deliberazione consiliare n. 78 del 04/12/2008;
- b) su aree contigue agli impianti sportivi o su aree all'interno degli stessi impianti;
- c) nelle piazze e ove possibile nelle strade dotate di ampi marciapiedi liberi da fronti di edifici, indicate nelle planimetrie del regolamento approvato con deliberazione consiliare n. 78 del 04/12/2008;
- d) nelle zone di nuovi insediamenti residenziali con scarsità di locali utilizzabili per l'insediamento di attività commerciali;
- e) nelle aree all'interno delle zone P.I.P. e artigianali;
- f) nelle aree aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale;
- g) in aree non più utilmente utilizzate per la previsione urbanistica originaria;

Per le predette finalità è consentita l'occupazione di suolo pubblico purchè venga assicurato il libero ed agevole transito ai pedoni ed ai soggetti diversamente abili, e quindi con uno spazio variabile da un minimo di metri 0,90 a metri 1,20.

ARTICOLO 7

Ambito di applicazione

Il presente regolamento si applica esclusivamente per

- i chioschi a carattere commerciale privato: somministrazione di alimenti e bevande e del settore non alimentare;
- alle attività commerciali già esistenti, costruiti su aree comunali e su aree private, che hanno caratteristiche tipologiche e dimensionali diverse da quelle dei chioschi oggetto del presente regolamento.

Per quanto attiene le caratteristiche igienico-sanitarie si richiamano integralmente le disposizioni della normativa sanitaria vigente.

ARTICOLO 8

Criteri di collocazione

La collocazione del chiosco sarà di norma concessa quando l'inserimento del manufatto nell'ambiente, oltre ad essere seriamente motivato da giustificazioni funzionali, costituirà elemento di valorizzazione dell'intorno urbano e dei singoli elementi architettonici prossimi alla installazione.

La collocazione del chiosco non sarà concessa:

- a) ove la sua presenza precluda in tutto o in parte visuali prospettiche su elementi di pregio urbanistici, edilizi, ambientali e testimonianze storiche;
- b) dove non esiste la possibilità di carico e scarico delle merci in sicurezza.

ARTICOLO 9

Caratteristiche chioschi

Per ogni ambito urbano, il progettista dovrà scegliere le caratteristiche del chiosco adeguato alle funzioni specifiche dell'attività, con tipologie formali nel rispetto ed in armonia dell'ambiente circostante.

Le dimensioni del manufatto dovranno sempre comunque essere contenute entro i limiti massimi dettati dal presente Regolamento.

La semplice rispondenza del manufatto alle caratteristiche formali del tipo prescelto non costituisce comunque elemento sufficiente per la concessione della collocazione, stante quanto stabilito all'art. 8 di questo Regolamento.

I chioschi dovranno:

- a) essere progettati nel rispetto delle prescrizioni tecniche previste dal presente Regolamento;
- b) il chiosco su area pubblica può avere una superficie coperta non superiore a mq 24,00, con eventuale area di pertinenza della superficie non superiore a quella coperta del chiosco, nella quale è possibile realizzare un dehors.
- c) avere al proprio interno i volumi tecnici e gli elementi accessori relativi agli impianti previsti, con particolare riferimento a quelli di riscaldamento e/o condizionamento, onde evitare modifiche od

aggiunte alteranti le caratteristiche formali del chiosco, che non saranno ammissibili al rilascio della concessione;

- d) avere altezza, misurata dal piano del massetto/marciapiede e la linea di gronda, massima di mt. 3,50;
- e) potranno essere assentiti elementi mobili e/o aggiuntivi non facenti parte integrante dei corpi strutturali del chiosco ancorché sporgenti quali ante incernierate, superfici espositive o volumi tecnici scorrevoli ed estraibili, strutture accessorie per pubblicità, etc., purchè non impediscano o rappresentino pericolo al libero transito.
- f) è consentito, una sola volta, l'ampliamento dell'attività commerciali esistenti, costruiti in epoca antecedente su aree comunali, che hanno caratteristiche tipologiche e dimensionali diverse da quelle dei chioschi oggetto del presente regolamento, fino ad un massimo del 50% della superficie lorda originaria;
- g) le caratteristiche architettoniche dei chioschi dovranno essere uniformate a semplicità di linee e forme geometriche, pur tenendo nella dovuta considerazione soluzioni formali che si armonizzano nel contesto ambientale della zona;
- h) la posa del manufatto non dovrà ostacolare l'accessibilità o la funzionalità di caditoie, pozzetti d'ispezione e simili presenti nella zona;
- i) nel caso il chiosco venga collocato su aree già pavimentate, dovrà essere mantenuta la pavimentazione già esistente, nel caso di manomissioni o modifiche della medesima il ripristino dovrà avvenire a cura e spese del concessionario;
- j) nel caso invece la collocazione interessi aree prive di pavimentazione, il progetto dovrà prevedere la sistemazione dell'area di posa del chiosco e di una fascia perimetrale di ml 2,00 che non sarà computata ai fini del calcolo della superficie dell'area di pertinenza di cui al punto b) del presente articolo.
- k) Il concessionario è tenuto ad effettuare i lavori di manutenzione del manufatto e dell'area circostante, compreso l'eventuale dehors, che devono mantenere buone condizioni tali da assicurare il decoro, l'igiene e la sicurezza pubblica. In caso contrario, il Sindaco potrà emanare i provvedimenti necessari per assicurare il rispetto di tali condizioni sotto comminatoria della esecuzione d'ufficio a spese del concessionario inadempiente o la revoca prevista dal precedente art.5.

ARTICOLO 10 **Disposizioni transitorie finali**

1. Sono fatti salvi i chioschi esistenti, i concessionari potranno richiedere comunque l'adeguamento alle norme del presente Regolamento.
2. Sono fatti salvi, altresì, in quanto soggetti ad altre regolamentazioni di legge, gli impianti nelle spiagge, di cui al Piano di Utilizzo del Demanio Marittimo di competenza dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente.
3. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano agli interventi effettuati dalla data di esecutività dello stesso;
4. Per quanto non espressamente previsto valgono le norme vigenti in materia.

ARTICOLO 11 **Sanzioni**

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste per le violazioni alla normativa urbanistico - edilizia, sanitaria e commerciale vigente, per le quali si richiamano integralmente le disposizioni di legge, la mancata ottemperanza agli ordini di demolizione, rimessa in pristino, conformizzazione secondo quanto disposto nel presente atto sono punibili ai sensi dell'art. 650 c.p.

La violazione delle disposizioni del presente regolamento sono punite inoltre con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 1000,00 a Euro 2000,00.